



INDICE:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	1
ART. 2 - FONDAMENTI NORMATIVI E COMPETENZE COMUNALI	1
ART. 3 - DEFINIZIONI	3
ART. 4 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	4
ART. 5 - VALORI LIMITE DI RUMORE	6
ART. 6 - MISURA DEL RUMORE E TECNICHE DI RILEVAMENTO	15
ART. 7 - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PREVISIONALE	17
ART. 8 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	18
ART. 9 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELL'IMPRESA	19
ART. 10. TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA	19

TITOLO III - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 11 - DEFINIZIONI E DEROGHE	20
ART. 12 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	20
ART. 13 - EMERGENZE E CANTIERI NOTTURNI	21
ART. 14 - ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	22

TITOLO IV - DISCIPLINA ATTIVITA' TEMPORANE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

ART.15 - AUTORIZZAZIONI	24
ART.16 - ATTREZZATURE DA GIARDINO	24
ART. 17 - SORGENTI MOBILI, ATTREZZATURE PER USO DOMESTICO E /O HOBBISTICO	24
ART. 18 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	24
ART. 19 - ALLARMI ACUSTICI E ANTIFURTO	25
ART. 20 - AUTOLAVAGGI	25
ART. 21 - SIRENE SEGNALAZIONE TURNI DI LAVORO	25
ART. 22 - PUBBLICITÀ FONICA CON ALTOPARLANTI	25
ART. 23 - RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO/SPETTACOLI PIROTECNICI	26
ART. 24 - ATTIVITÀ DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E COMPATTAMENTO RIFIUTI	26
ART. 25 - ALTRE ATTIVITÀ A CARATTERE OCCASIONALE NON CONTEMPLATE NEL REGOLAMENTO	26
ART. 26 - DEROGHE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE CARATTERISTICHE	26
ART. 27 - VERIFICHE E CONTROLLI	26
ART. 28 - DISPOSIZIONI PER LIMITARE L'INQUINAMENTO ACUSTICO	26



TITOLO V - DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE

ART. 29 - ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI EDIFICI	28
ART. 30 - RUMOROSITÀ PRODotta DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO	30
ART. 31 - REGOLE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E CONTROLLO	30

TITOLO - VI CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 32 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO	31
ART. 33 - ORDINANZA DI REVOCA PER ESIGENZE LOCALI	31
ART. 34 - ORDINANZA DI REVOCA PER VIOLAZIONE DI LEGGE	32
ART. 35 - DIFFIDA O CESSAZIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITÀ	32
ART. 36 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	33
ART. 37 - ORDINANZE URGENTI	33
ART. 38 - ESPOSTI DA PARTE DEI CITTADINI	33
ART. 39 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	34

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40 - COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI	34
ART. 41 - REGOLAMENTI	34
ART. 42 - TERMINI DI APPLICAZIONE E ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI	34

ALLEGATI	35
-----------------------	-----------



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico e costituisce disciplina attuativa del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Botricello ai sensi della L. 26 ottobre 1995, n. 447, “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”, dei D.P.C.M. 1 marzo 1991 e 14 novembre 1997, della Legge Regionale 19 ottobre 2009 n. 34 “*Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell’ambiente nella Regione Calabria*” e per quanto non in contrasto con i predetti strumenti legislativi, del R.D. n. 635/1940 - “*Regolamento T.U.L.P.S.*”

Dal Regolamento vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone (schiamazzi, strepiti di animali...), disciplinate mediante il primo comma dell’art. 659 del C.P. e dagli artt. 844, 1170, 1172, 2043 C.C.

Non sono soggette al presente regolamento, le attività temporanee a carattere agricolo forestale non industriale, effettuate nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette, come definite dal P.S.C. . Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi ed è fatto obbligo a chiunque di rispettare il limiti e le disposizioni imposte dalla classificazione acustica comunale.

ART. 2 - FONDAMENTI NORMATIVI E COMPETENZE COMUNALI

Le norme del presente Regolamento sono formulate in ottemperanza ai disposti della “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”, Legge 26.10.95 n. 447, la quale prescrive (art. 6) che ogni Comune provveda “*all’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico*”, adeguando “*i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l’inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all’abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall’esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore*”.

Le competenze del Comune sono quelle definite dall’art. 6 della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, come di seguito enunciate:

- a) La classificazione acustica del territorio comunale;
- b) L’adozione dei piani di risanamento acustico;
- c) L’individuazione di aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto;
- d) Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della classificazione acustica del territorio e del piano di risanamento, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale;



- e) Il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico nella disciplina del rilascio delle concessioni edilizie relative ai nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- f) L'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- g) La rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285, e successive modificazioni;
- h) I controlli amministrativi sull'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- i) Il rilascio di nulla osta acustico per la licenza o autorizzazione all'esercizio delle attività produttive, come previsto all'art. 8 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 commi 4 e 6, che si prevede possano produrre valori di emissioni superiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L. 447/95;
- j) Il controllo della corrispondenza alla normativa vigente per la tutela dall'inquinamento acustico dei contenuti della documentazione prodotta nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale;
- k) L'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3 della L. 447/95, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso:
- l) I controlli amministrativi, di cui all'articolo 14, comma 2 della L. 447/95, sull'osservanza delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni impartite per il contenimento dell'inquinamento acustico nell'ambito della classificazione acustica del territorio, dei piani di risanamento acustico, del regolamento acustico comunale, delle concessioni edilizie relative ai nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi, dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, delle autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3 della L. 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, dei nulla – osta acustici per l'esercizio delle attività produttive.

Tutte le disposizioni in contrasto con le Norme vigenti o con successive modifiche ed integrazioni delle medesime si intendono da queste abrogate.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si definisce:

1. Attività rumorosa di carattere permanente: ogni attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi, a titolo esemplificativo:



- attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli;
- attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico e scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- attività di ritrovo, pubblico intrattenimento e spettacolo quali circoli privati, discoteche, sale da ballo, sale gioco, cinema, teatri e similari;
- attività di gestione di strutture sportive quali campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
- attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei;

2. Attività rumorosa a carattere temporaneo che si possono diversificare in:

- attività considerate dalla popolazione come eventi tollerabili o poco disturbanti, sia per la breve durata, che per il limitato impatto acustico (ad esempio sagre paesane, piccoli concerti, piano bar, cantieri edili e stradali di breve durata etc.);
- attività che, invece, per caratteristiche quali la durata, l'impatto acustico prodotto, l'elevata entità di popolazione coinvolta, possono potenzialmente produrre disturbo e/o particolari segnalazioni da parte della popolazione (ad esempio concerti di livello regionale/nazionale, manifestazioni importanti, cantieri edili e stradali di media-lunga durata etc).

3. Inquinamento acustico esterno: rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.

4. Inquinamento acustico interno: rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno, non oggetto del presente regolamento.

5. Valutazione di Impatto Acustico Previsionale: è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera - ovvero durante l'iter amministrativo di permesso di costruire o autorizzazione - allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi (art. 8 comma 2 Legge 447/95 e s.m.i.).

6. Valutazione Previsionale di Clima Acustico: è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera, ovvero durante l'iter amministrativo del permesso di costruire o autorizzazione, allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un'area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente (art. 8 comma 3 Legge 447/95 e s.m.i. - art. 17 L.R. 34/09).



7) **Piano di Risanamento Acustico dell'Impresa:** adeguamento al Piano Comunale di Classificazione Acustica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, per le imprese esercenti attività produttive o commerciali i cui livelli di rumore prodotti dalle attività scelte superino quelli stabiliti da D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio (art. 15 Legge 447/95 e s.m.i. - art. 19 L.R. 34/09).

8) **Valori limite di accettabilità/immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, i valori limite di immissione sono distinti in:

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante).

9) **Classificazione o zonizzazione acustica:** la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti.

10) **Impatto acustico:** gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Piano di Classificazione acustica del Comune di Botricello suddivide il territorio comunale in zone acustiche omogenee, secondo le sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", ai sensi dell'articolo 6 della L.447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Il Piano integra gli strumenti urbanistici vigenti con i quali è coordinato, al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico con la destinazione d'uso e le modalità di sviluppo del territorio.

Le classi acustiche, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, vengono così definite:

CLASSE I - Aree particolarmente protette.

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.



CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - Aree di tipo misto.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali.

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali.

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

All'interno del territorio comunale ogni sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* secondo la classificazione acustica del territorio comunale, fatta eccezione per le infrastrutture di trasporto, per le quali le fasce territoriali di pertinenza acustica e la classificazione delle infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale sono determinate ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004, n 142, *"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447"*, e sono rappresentate nelle tavole allegate al P.C.A.

Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11 dicembre 1996 *"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"*.



ART. 5 - VALORI LIMITE DI RUMORE

Ad ogni zona sono attribuiti, per Legge, i valori limite delle sorgenti sonore (valori di emissione, immissione, attenzione, qualità), differenti zona per zona e per periodo di riferimento (diurno, notturno). In tutto il territorio comunale, il livello sonoro quantificato secondo le "tecniche di rilevamento e di misurazione" previste dalla normativa vigente (e di cui all'art. 3 del presente Regolamento) deve risultare conforme ai limiti di zona, secondo le modalità fissate dal D.P.C.M. 14.11.97 (o eventuali successive modifiche ed integrazioni) e per quanto da esso non disciplinato, dal D.P.C.M. 1.03.91.

Quando non fosse in tutto o in parte riconducibile agli strumenti legislativi innanzi citati (a titolo di esempio: attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, spettacoli di carattere temporaneo o mobile, infrastrutture di trasporto, nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, postazioni di servizi commerciali polifunzionali...), trova disciplina nel presente Regolamento, ed è soggetto ai valori limite di seguito indicati.

Per le attività temporanee soggette a diversa disciplina, ma eseguite simultaneamente negli stessi spazi o in spazi contigui (a titolo di esempio: sagre con luna park o manifestazioni canore), si intende applicabile - all'intera area interessata - la regolamentazione relativa all'attività più impattante dal punto di vista acustico; ciò, solo limitatamente alla durata dell'attività più rumorosa.

Per quanto concerne l'emissione acustica ambientale di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, veicoli stradali e ferroviari e quant'altro oggetto di autonoma disciplina, si applicano gli strumenti legislativi vigenti.

5.1. Definizioni

Tempo a lungo termine (TL), di cui al punto 2 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di un lungo periodo.

Tempo di riferimento (TR), di cui al punto 3 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00 e quello notturno compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00.

Tempo di osservazione (TO), di cui al punto 4 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

Tempo di misura (TM), di cui al punto 5 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.



5.2. Valori limite di emissione

I valori limite di emissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico emesso nell'ambiente esterno da un'unica sorgente fissa, o da un'unica attività in cui insistano più sorgenti sonore fisse. Tale parametro infatti viene considerato esclusivamente in relazione al Piano di Classificazione Acustica. I livelli di emissione delle singole attività nel loro insieme determinano il livello assoluto di immissione.

Il livello di emissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dalla sola sorgente sonora in esame. Tale livello, riferito a TR, si confronta con il valore limite di emissione.

La misura del livello di emissione deve essere effettuata all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità della sorgente stessa e in spazi fruibili da persone o comunità.

Il livello di emissione sonora deve essere riferito ai periodi diurno e/o notturno.

Il rilievo può essere effettuato esclusivamente nei periodi in cui è attiva la sorgente, ovvero nei periodi in cui sono presenti le relative emissioni rumorose. Al fine di riferire il livello di emissione al periodo diurno e/o notturno è quindi possibile effettuare il rilievo nei seguenti modi:

qualora la sorgente perduri per l'intero tempo di riferimento: per integrazione continua o con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M.A. 16/03/98;

qualora la sorgente perduri per tempi inferiori al tempo di riferimento: con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M.A. 16/03/98 considerando, a differenza di quanto specificato nel decreto, esclusivamente tempi di osservazione in cui è attiva la sorgente ("spalmatura").

I valori limite di emissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Tabella 1

valori limite di emissione - Leg in dB(A)

diurno (6.00-22.00)

notturno (22.00-06.00)

		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Il valore limite di emissione con cui si confronta il livello di emissione della sorgente sonora in esame è esclusivamente quello della classe acustica in cui è ubicata la sorgente stessa, anche se misurato in classi acustiche diverse o non adiacenti.

Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:

infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali; altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, etc).



5.3. Valori limite assoluti di immissione

I valori limite assoluti di immissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti.

Il livello assoluto di immissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dall'insieme di tutte le sorgenti sonore presenti. Tale livello si confronta con il valore limite assoluto di immissione.

La misura del livello assoluto di immissione deve essere effettuata all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità dei ricettori e non deve essere influenzata da eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale.

Il livello assoluto di immissione sonora deve essere riferito ai periodi diurno e/o notturno. Il rilievo può essere effettuato o per integrazione continua o con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M.A. 16/03/98.

I valori limite assoluti di immissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Tabella 2

valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

diurno (6.00-22.00)

notturno (22.00-06.00)

		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:

1. infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali;
2. altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, etc).

I valori assoluti di immissione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovvero sia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei livelli assoluti di immissione.



5.4. Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissione sono relativi al livello di inquinamento acustico immesso all'interno di un ambiente abitativo e prodotto da una o più sorgenti sonore collocate in un luogo diverso dall'ambiente abitativo considerato.

Il valore differenziale di immissione, utilizzato per valutare i limiti differenziali di immissione, viene calcolato tramite la differenza tra il livello di rumore ambientale, ossia il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e in un determinato tempo, ed il livello di rumore residuo, definito come il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi.

Il rilievo deve durare per un tempo sufficiente a caratterizzare il fenomeno acustico in esame e non deve essere influenzato in ogni caso da eventi anomali estranei.

I valori limite differenziali di immissione e i relativi casi di applicabilità sono riportati nella tabella seguente:

Tabella 3

Periodo di riferimento	Condizioni di misura	Valore minimo di rumore ambientale*	Valore limite
Periodo diurno (6 - 22)	Finestre aperte	50 dB(A)	5 dB(A)
	Finestre chiuse	35 dB(A)	
Periodo notturno (22 - 6)	Finestre aperte	40 dB(A)	3 dB(A)
	Finestre chiuse	25 dB(A)	

* Al di sotto di tali valori ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile

Il criterio differenziale è applicabile anche qualora sia riscontrabile solo una delle condizioni di cui sopra.

I limiti differenziali di immissione non sono applicabili nei seguenti casi:

- attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- aree classificate come "esclusivamente industriali" (classe VI della zonizzazione acustica);
- impianti a ciclo produttivo nei casi previsti dal D.M.A. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo";
- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.



5.5. Valori di attenzione

I valori di attenzione sono definiti come quei valori di immissione che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

I valori di attenzione, espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- a) se riferiti ad un'ora, i valori assoluti di immissione, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento coincidono con i valori assoluti di immissione. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il tempo TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

Il superamento dei valori di attenzione determina l'obbligatorietà di adozione di un piano di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 7 della L.447/95; nelle aree esclusivamente industriali i piani di risanamento devono essere adottati soltanto nel caso di superamento dei valori di cui alla lettera b).

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovvero sia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei valori di attenzione.

Le tecniche di misura dei valori di attenzione coincidono con quelle indicate per i valori limite assoluti di immissione.

5.6. Valori di qualità

I valori di qualità sono definiti come quei valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L.447/95. I valori di qualità sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Tabella 4

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	47	37
II	Prevalentemente residenziale	52	42
III	Tipo misto	57	47
IV	Intensa attività umana	62	52
V	Prevalentemente industriale	67	57
VI	Esclusivamente industriale	70	70



I valori di qualità non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovvero sia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei valori di qualità. Le tecniche di misura dei valori di qualità coincidono con quelle indicate per i valori limite assoluti di immissione.

5.7. Requisiti acustici passivi degli edifici

Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite per gli impianti tecnologici sono i seguenti:

Tabella 5

Servizi a funzionamento discontinuo	35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow
Servizi a funzionamento continuo	25 dB(A) L_{Aeq}

2.10. Requisiti acustici delle sorgenti sonore interni agli edifici

Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite delle sorgenti sonore interne sono i seguenti:

Tabella 6

Categorie di edificio	L_{ASmax}	L_{Aeq}
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili	35	25
Edifici adibiti a residenza o assimilabili; Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili	35	35
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili	35	25
Edifici adibiti ad uffici e assimilabili; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili	35	35



5.8. Requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti

Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite per i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti sono i seguenti:

Tabella 7

Categorie di edificio	R'_w (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L'_{n,w}$
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili	55	45	58
Edifici adibiti a residenza o assimilabili; Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili	50	40	63
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili	50	48	58
Edifici adibiti ad uffici e assimilabili; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili	50	42	55

(*) Valori di R'_w riferiti a elementi di separazioni tra due distinte unità immobiliari

Per la definizione dei parametri R'_w , $D_{2m,nT,w}$ e $L'_{n,w}$ e delle relative tecniche di misura si rimanda al decreto succitato.

**5.9. Valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale**

Ai sensi del D.P.R.142/04, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale esistenti sono i seguenti:

Tabella 8

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
A – autostrada	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 1995			
F – locale	-	30				

* per le scuole vale il solo limite diurno



Ai sensi del D.P.R.142/04, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di nuova realizzazione sono i seguenti:

Tabella 9

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo D.M.05/11/01 – Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
A – autostrada	-	250	50	40	65	55
B – extraurbana principale	-	250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento	-	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 1995			
F – locale	-	30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Qualora i valori limite di cui alle tabelle precedenti, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/97, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Tali valori sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1.5 metri dal pavimento.

**5.10. Valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario**

Ai sensi del D.P.R.459/98, i valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario sono i seguenti:

Tabella 10

Tipo di infrastruttura	Velocità di progetto	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturmo [dB(A)]
Esistente	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
Di nuova realizzazione	Non superiore a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Superiore a 200 km/h	250	50	40	65	55

*per le scuole vale il solo limite diurno

Qualora i valori limite di cui alla tabella precedente, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/97, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Tali valori sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1.5 metri dal pavimento.

ART. 6 - MISURA DEL RUMORE E TECNICHE DI RILEVAMENTO

Tutti i rilievi strumentali devono essere eseguiti conformemente a quanto specificato nel D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e nelle Norme UNI 9884 "Caratterizzazione del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale", con particolare riguardo all'Allegato A per quanto concerne le "definizioni" dei parametri da misurare, all'art. 2 per quanto concerne la strumentazione da utilizzare per l'esecuzione del monitoraggio dell'inquinamento acustico, all'art. 3 ed all'Allegato B per quanto concerne le modalità di misura del rumore ed all'Allegato C per quanto concerne la misura del rumore da traffico veicolare.



Il decreto succitato specifica nell'Allegato A alcuni fattori correttivi da applicare per tenere conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza. L'applicazione dei fattori correttivi è prevista per il rumore relativo alle varie tipologie di limite previsti dal DPCM 14/11/97 e ad altri casi specifici. L'applicazione dei fattori correttivi è esclusa unicamente per le infrastrutture dei trasporti, così come specificato al punto 15 dell'Allegato A del D.M.A. 16/03/98.

I parametri e i valori dei fattori correttivi sono:

- a) componenti impulsive KI;
- b) componenti tonali KT;
- c) componenti tonali di bassa frequenza KB.

Ognuna di esse determina un incremento del rumore di 3 dB.

Le caratteristiche e le metodologie di misura relative ai parametri precedenti sono riportati nell'Allegato B del D.M.A. 16/03/98.

Tempo parziale: nel caso il rumore oggetto di valutazione persista per un tempo non superiore ad un'ora il livello di rumore ambientale deve essere ridotto di un fattore pari a 3 dB; qualora tale persistenza non sia superiore a 15 minuti la diminuzione è incrementata a 5 dB. Tale correzione è applicabile esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno.

Per l'effettuazione delle misure acustiche ambientali devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) oppure EN n. 60651 del 1994 e n. 60804 del 1995; le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente.

Si deve poter procedere anche alla misura dei livelli sonori massimi con costante di tempo "slow" ed "impulse" ed all'analisi per bande di terzo d'ottava.

Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A (LAeq) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato. Il microfono del fonometro deve essere posizionato a metri 1,20-1,50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.

L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB. Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve.

Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno ed all'interno di ambienti abitativi si rinvia alle metodiche tecniche riportate nel D.P.C.M. 1 marzo 1991 e nel D.M. 16 marzo 1998.



TITOLO II - DISCIPLINA ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

ART. 7 - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PREVISIONALE

Ai sensi dell'Art. 16 della L.R. 34/09 i soggetti titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica ed il potenziamento delle opere elencate all'art. 8 comma 2 della L. 447/1995:

17

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) circoli impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

sono tenuti alla predisposizione della Valutazione di Impatto Acustico Previsionale (V.I.A.P.) redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale tenendo conto che la documentazione deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività.

Ai sensi dell'art. 16 comma 3 della L.R. 34/09, ai fini del rilascio del relativo nulla-osta, la documentazione di previsione di impatto acustico è allegata alle domande per il rilascio di:

- 1) permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- 2) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui al punto 1;
- 3) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive;

Le domande di permesso di costruire, le denunce di inizio di attività edilizia, licenza o altro atto abilitativo per le strutture di cui al presente titolo devono contenere l'idonea documentazione tecnica di Valutazione di Impatto Acustico Previsionale predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato **Mod. 5** al presente Regolamento. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione: i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Non sono soggette a Valutazione Previsionale di Impatto Acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, le modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.

La Valutazione di Impatto Acustico Previsionale, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione/immissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.



In tale caso è necessario il rilascio di nulla-osta dell'ufficio tecnico comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 447/1995.

La realizzazione degli interventi previsti nella Valutazione di Impatto Acustico Previsionale e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e delle licenze/autorizzazioni all'esercizio.

ART. 8 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

La valutazione previsionale di clima acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale é obbligatoria per le fattispecie di insediamento di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. È altresì obbligatoria per i nuovi insediamenti residenziali da realizzare in prossimità di impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L.R. 34/2009, sono tenuti a presentare al Comune la relazione Previsionale di Clima Acustico, redatta da un tecnico competente in acustica e contenente l'idonea documentazione tecnica di valutazione previsionale di clima acustico predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato **Mod. 6** al presente Regolamento, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito riportati:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2, art. 8 della L. 447/95.

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo, è altresì obbligatoria per i nuovi insediamenti residenziali da realizzare in prossimità di impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali.



ART. 9 - PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELL'IMPRESA

Le imprese e le attività di cui all'art. 8 commi 2 e 3 della L. 447/1995, conformemente a quanto previsto dall'art. 19 della L. R. n. 34/2009 e a norma dell'articolo 15, comma 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e attesteranno con l'invio al Comune di idonea documentazione (ovvero dichiarazione rilasciata da un *Tecnico Competente in Acustica Ambientale*), il rispetto delle norme sul rumore.

In caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il *Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento*. Il Piano di risanamento acustico dell'impresa, deve essere redatto secondo i criteri stabiliti da apposito Regolamento adottato dalla Giunta Regionale .

Il Comune, entro sessanta giorni dalla presentazione del Piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto secondo i criteri di legge e provvede, se nel caso, a richiedere le integrazioni successive.

Il Piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione, dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni.

In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento il Sindaco può su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a dodici mesi.

Le imprese che hanno già effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 1 marzo 1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il Piano di Risanamento Acustico ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

ART. 10. TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme, relative alla Valutazione Previsionale di Impatto o Clima Acustico e al Piano Aziendale di Risanamento Acustico, dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995.

La documentazione acustica da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate.



TITOLO III - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART. 11 - DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce attività "temporanea" qualsiasi attività con sviluppo temporale limitato e/o determinata dalla variabilità del luogo in cui è posta in essere. quali ad esempio cantieri edili, stradali e assimilabili, spettacoli itineranti come luna park, circhi e assimilabili, manifestazioni musicali e di intrattenimento, manifestazioni popolari, sportive anche motoristiche, fieristiche, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere, altre attività non continuative, che per la buona riuscita della manifestazione, utilizzano sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e/o allestimenti temporanei.

Ai sensi della L.R. 34/2009, le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente Regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale, i valori limite differenziali e le ubicazioni previste dal PCA - Piano di Classificazione Acustica. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, o si svolgano in aree non indicate nel PCA, possono essere permesse in deroga a norma del presente Regolamento.

Presso l'Ufficio Tecnico del Comune è tenuto apposito registro delle deroghe rilasciate per le attività temporanee rumorose. La violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

ART. 12 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie (Unione Europea) recepite dalla normativa nazionale e alle rispettive norme di omologazione e certificazione; inoltre esse dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità.

L'attivazione dei macchinari rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri edili od assimilabili** al di sopra dei limiti di zona è consentita solamente nei giorni feriali con il seguente orario:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
- il sabato in orario continuato dalle ore 7:00 alle ore 17:00.

Non è ammesso l'utilizzo di fonti di rumore la domenica e i giorni festivi.

L'attivazione di macchinari rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri stradali od assimilabili** al di sopra dei livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7:00 alle ore 19:00.

Le emissioni sonore in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB(A) negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune può concedere, limitatamente al tempo strettamente necessario, deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo.



In caso di **ristrutturazioni interne** ad un edificio con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al cantiere o comunque significativamente influenzate dallo stesso, vengono ammessi i seguenti orari e giorni più adeguati all'esecuzione delle lavorazioni rumorose idonee a produrre rumore di tipo impattivo (uso di martello demolitore, creazione di tracce sulle pareti, demolizione di pareti, etc):

- periodo invernale e periodo estivo dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Non è ammesso l'utilizzo di fonti di rumore il sabato, la domenica e i giorni festivi.

La richiesta dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere rumorose, dovrà essere indirizzata all'Ufficio Tecnico Comunale specifico, almeno **15** giorni prima dell'inizio dell'attività ed essere prodotta sulla base degli specifici modelli allegati al presente Regolamento (Mod. 3).

L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico .

Nel caso di cantieri per i quali si preveda un impatto acustico particolarmente elevato o che si protragga in periodo notturno, il Comune può richiedere la presentazione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta dal tecnico competente, oppure un Piano di Monitoraggio Acustico dell'Attività di cantiere.

In presenza di specifici macchinari e/o lavorazioni potenzialmente idonei a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, per caratteristiche di intensità, durata e posizionamento, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni.

Il Comune può, a seguito di motivata segnalazione di disturbo, riconsiderare i termini dell'autorizzazione, sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni e limitazioni all'uso delle attrezzature rumorose.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata in cantiere per poter essere messa a disposizione degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

Considerato il limitato impatto acustico prodotto dalle **attività agricole**, nonché la specificità delle stesse, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, si ritiene possano essere svolte senza la presentazione della documentazione prevista per i cantieri.

ART. 13 - EMERGENZE E CANTIERI NOTTURNI

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio viene concessa deroga:

- agli orari,
- ai limiti massimi di rumorosità
- agli adempimenti amministrativi

previsti dal presente regolamento.



ART. 14 - ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Lo svolgimento di attività rumorose a carattere temporaneo come:

- i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, gli spettacoli itineranti o circensi, le manifestazioni sportive e quant'altro;
- le attività musicali, di intrattenimento ed animazione ai sensi del Regolamento T.U.L.P.S., esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale prevista dalla licenza e per un periodo limitato di tempo.

- **Sono soggette semplice a comunicazione** le attività rumorose che rispettano gli orari, i limiti e l'ubicazione previsti dal regolamento comunale e dal PCA, utilizzando i relativi Modelli Allegati (**Mod. 1**)

- **Sono soggette a richiesta di deroga** le attività rumorose stesse qualora non rispettino i gli orari, i limiti o i luoghi di svolgimento previsti dal regolamento comunale e dalla relativa classificazione acustica.

La richiesta di deroga deve essere inviata all'ufficio tecnico comunale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa stessa, utilizzando i Modelli allegati al presente regolamento.

A corredo delle istanze di deroga va presentata la documentazione elencata ne Modello Allegato di riferimento (**Mod. 2**)

In mancanza di normativa nazionale o regionale che regolamenti la rumorosità di manifestazioni popolari all'aperto, resta fissato come limite di livello sonoro continuo equivalente da non superare (Leq) quello caratteristico di una zona di Classe V: 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni.

Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Comunque, qualsiasi persona presente continuativamente all'interno della struttura aperta o chiusa, non dovrà essere esposta ad un livello sonoro equivalente (Leq), per l'intero periodo della manifestazione, superiore a 95 dB(A).

Limiti massimi di immissioni sonore meno vincolanti di quelli stabiliti potranno essere concessi, tenendo opportunamente conto della tipologia e dell'ambito di localizzazione della manifestazione.

Il Sindaco, sentiti i competenti Servizi di controllo, potrà consentire inoltre, deroghe rispetto all'orario stabilito in funzione dell'importanza turistico - commerciale o della rilevanza della manifestazione, della zona o del periodo in cui si svolge la medesima.

Le attività di cui sopra non si possono effettuare nelle aree occupate da scuole, case di cura o di riposo e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate è consentito nei limiti ed orari fissati nell'art. 13 della L.R. 34/2009 e del presente regolamento.



Le eventuali deroghe sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le manifestazioni di cui sopra potranno essere ubicate sia nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, mobile, all'aperto individuate nelle Tavole di Classificazione Acustica del Piano o al di fuori delle aree previste dallo stesso, da definire per i singoli casi e per i quali deve essere richiesta l'autorizzazione in deroga utilizzando la relativa modulistica (**Mod. 2**).

L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico.

Resta salva la facoltà del Comune di richiedere tutta la documentazione necessaria e/o di procedere agli accertamenti necessari a garantire la tutela delle abitazioni poste nei pressi delle località sede delle manifestazioni.

Qualora l'evento sia per la sua specificità potenzialmente idoneo a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, sia per caratteristiche di intensità, che di durata, che di posizionamento, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, anche facendo riferimento ad un limite acustico in facciata ai recettori più vicini o più disturbati.

Il Comune può a seguito di motivate segnalazioni di disturbo, modificare ed integrare i termini dell'autorizzazione sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata sul luogo ove viene svolta l'attività per poter essere esibita al personale degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.

Per le seguenti attività:

- comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, manifestazioni sportive con esclusione delle attività motoristiche, purché di durata non superiore a 4 ore comprese negli orari: dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30 e limitatamente all'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce.
- riti religiosi di qualsiasi professione.

considerato il limitato impatto acustico prodotto, nonché la specificità delle stesse, al fine di semplificare le procedure possono essere presentati i modelli di comunicazione (Mod. 1) e quelli di richiesta di autorizzazione in deroga (Mod. 3) senza allegare la documentazione richiesta per quest'ultimi..

Tuttavia, se collegati alle manifestazioni sopraccitate sono previsti eventi musicali, questi devono rispettare limiti ed orari di cui alla nell'art. 13 della L.R. 34/2009 e del presente regolamento.



TITOLO IV - DISCIPLINA ATTIVITA' TEMPORANE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

ART.15 - AUTORIZZAZIONI

L'uso temporaneo delle attrezzature di cui ai seguenti articoli, non richiede alcuna autorizzazione, tuttavia devono essere rispettate le prescrizioni di seguito descritte.

24

ART.16 - ATTREZZATURE DA GIARDINO

L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito:

- dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00;
- nei giorni festivi dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

ART. 17 - SORGENTI MOBILI, ATTREZZATURE PER USO DOMESTICO E /O HOBBISTICO

Le macchine, le attrezzature e le attività rumorose per fini domestici, hobbistici o simili da utilizzare all'aperto, dovranno essere utilizzate, o svolte, avendo cura che le emissioni prodotte siano contenute e comunque entro i seguenti orari:

- dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00;
- nei giorni festivi dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

ART. 18 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e, per quanto non in contrasto, nella normativa UNI 8199 "Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione", nonché nel criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. Tali dispositivi devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: idoneo posizionamento, silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.



ART. 19 - ALLARMI ACUSTICI E ANTIFURTO

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 m e l'impianto deve essere dotato di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora a un massimo di 5 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.

Congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dall'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta d'accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali d'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

ART. 20 - AUTOLAVAGGI

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 22:00 e nei giorni festivi dalle 8:00 alle 22:00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

ART. 21 - SIRENE SEGNALAZIONE TURNI DI LAVORO

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.

Le segnalazioni di cui sopra devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata. Il Comune può concedere deroghe a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

ART. 22 - PUBBLICITÀ FONICA CON ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli per pubblicità fonica all'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente. La pubblicità fonica, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I individuate nel Piano di Classificazione Acustica e comunque in aree ospedaliere e scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti ricomprese in un raggio di 50 m.



ART. 23 - RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO/SPETTACOLI PIROTECNICI

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono di norma vietati su tutto il territorio comunale.

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze e festività;
- manifestazioni varie;

ART. 24 - ATTIVITÀ DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E COMPATTAMENTO RIFIUTI

Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

ART. 25 - ALTRE ATTIVITÀ A CARATTERE OCCASIONALE NON CONTEMPLATE NEL PRESENTE REGOLAMENTO

In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è:

- nei giorni feriali, escluso il sabato: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00;
- il sabato e nei giorni festivi : dalle ore 9:00 a le ore 12:00 e dalle ore 16,00 alle ore 19:00.

ART. 26 - DEROGHE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE CARATTERISTICHE

È facoltà comunque del Comune autorizzare deroghe ai limiti fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per tutte quelle attività produttive caratteristiche (es. lavorazioni artigianali all'aperto) di durata limitata nel tempo ed aventi carattere tipicamente stagionale.

Tale deroga è può essere concessa solo per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività.

ART. 27 - VERIFICHE E CONTROLLI

La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'organo competente (ARPACAL) in collaborazione con gli uffici comunali competenti.

ART. 28 - DISPOSIZIONI PER LIMITARE L'INQUINAMENTO ACUSTICO

Per quanto possibile, nelle vie di circolazione urbane ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre nelle vie di circolazione secondarie si privilegeranno interventi di riduzione del traffico.

Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:



- eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti;
- trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- utilizzare apparecchi radio ad alto volume o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.



TITOLO V - DISPOSIZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE

ART. 29 - ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI EDIFICI

La Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995 e la L.R. 34/2009, introdotta con il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, stabiliscono i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.

La classificazione degli ambienti individuata dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e l'individuazione del caso in esame sono riportate nella Tabella 3.

I materiali da utilizzare per la costruzione degli edifici e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto riguarda i rumori da calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o spazi destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.

La Tabella 3. definisce la classificazione degli ambienti secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 1997

La Tabella 4 definisce i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici.

Tabella 3. Classificazione degli ambienti secondo il D.P.C.M. 5 dicembre 1997

Categoria	Descrizione
A	Edifici adibiti a residenza e assimilabili
B	Edifici adibiti ad uffici e assimilabili
C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed e assimilabili
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F	Edifici adibiti ad attività ricreative, culto o assimilabili
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Tabella 4. Requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997

Categoria	Descrizione secondo D.P.C.M. 5/12/1997	R' _w (dB)	D _{2m} , (dB)	L' _n (dB)	L _{ASm} (dB)	L _{Ae} (dB)
A	Residenza e assimilabili	50	40	63	35	35
B	Uffici e assimilabili	50	42	55	35	35
C	Alberghi, pensioni e assimilabili	50	40	63	35	35
D	Ospedali, cliniche e assimilabili	55	45	58	35	25
E	Attività scolastiche e assimilabili	50	48	58	35	25
F	Attività ricreative, culto o assimilabili	50	42	55	35	35
G	Attività commerciali o assimilabili	50	42	55	35	35

Legenda

R'_w : potere fonoisolante apparente

$D_{2m,nT}$: isolamento acustico normalizzato di facciata

$L'n$: livello normalizzato di rumore di calpestio di solai

L_{ASmax} : livello di pressione massimo

L_{Aeq} : livello continuo equivalente di pressione sonora

Le grandezze di riferimento prese in considerazione dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 per la valutazione dei requisiti acustici passivi riportati nella precedente tabella sono:

- **Tempo di riverberazione (T)**: è il tempo necessario affinché, in un determinato punto dell'ambiente, il livello di pressione sonora si riduca di 60 dB rispetto a quello che si ha nell'istante in cui la sorgente sonora cessa di funzionare. Varia al variare della frequenza.
- **Potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R')**: è una grandezza che definisce le proprietà isolanti di una parete divisoria tra due ambienti. Con il termine "apparente" si intende "misurato in opera" e quindi R' prende in considerazione tutta la potenza sonora che arriva nell'ambiente ricevente, non solo quella che attraversa la parete divisoria. Il decreto prevede il valore limite del suo **indice di valutazione (R'_w)** che è un valore unico ottenuto dai valori alle varie frequenze secondo una procedura normalizzata.
- **Isolamento acustico normalizzato di facciata ($D_{2m,nT}$)**: è una grandezza che definisce le proprietà isolanti di una parete divisoria tra l'ambiente esterno (sorgente sonora) e l'ambiente interno (ricevente). La misura all'esterno viene effettuata a 2 m dalla facciata. Il decreto prevede il valore limite del suo indice di valutazione ($D_{2m,nT,w}$) ottenuto dai valori alle varie frequenze secondo una procedura normalizzata.
- **Livello di rumore di calpestio di solai normalizzato ($L'n$)**: definisce il livello di rumore trasmesso essenzialmente per via strutturale e che interessa il complesso pavimento-solaio. Il decreto prevede il valore limite del suo indice di valutazione ($L'n,w$) ottenuto dai valori alle varie frequenze secondo una procedura normalizzata.
- **Livello di pressione L_{ASmax} massimo**: è il valore massimo del livello istantaneo di pressione sonora misurato durante l'evento sonoro causato da un impianto a ciclo discontinuo;
- **Livello continuo equivalente di pressione sonora L_{Aeq}** : è il valore medio energetico del livello di pressione sonora prodotto da un impianto a ciclo contiguo.



ART. 30 - RUMOROSITÀ PRODOTTA DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO

È necessaria una corretta progettazione acustica degli impianti tecnologici che possono generare rumore, classificandoli in funzione del disturbo e determinando i valori delle potenze sonore, le vie di trasmissione ed infine identificando gli interventi per ridurre il disturbo verso gli utenti dell'edificio. Gli impianti sono classificati a seconda delle modalità temporali di funzionamento (D.P.C.M. 5/12/1997) in:

1. servizi a funzionamento discontinuo: ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria;
2. servizi a funzionamento continuo: impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

LASmax è il livello **massimo** di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow. Tale parametro **non** deve superare i 35 dB(A) per gli impianti a funzionamento discontinuo ed i 25 dB(A) per gli impianti a funzionamento continuo.

ART. 31 - REGOLE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E CONTROLLO

La misura dei parametri acustici va eseguita nell'ambiente con livello di rumore più elevato e con l'accortezza che tale ambiente sia diverso da quello in cui si trova la sorgente. Infatti, i limiti imposti non sono riferiti agli impianti, ma al rumore che dagli stessi deriva e che si propaga in un edificio. Per le modalità di misura e verifica si rimanda a quanto contenuto nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Per ridurre le componenti di rumore più importanti è buona norma sconnettere le strutture dagli elementi vibranti, attraverso l'utilizzo di elementi resilienti o antivibranti (giunti elastici, strati antivibranti in gomma, ecc.).

Per le tubazioni facenti parti di impianti idrici, risulta buona norma:

- installare a monte dell'impianto un riduttore di pressione idoneo;
- le tubazioni in genere devono essere sconnesse dall'elemento solido (parete o solaio) attraverso la sistemazione di materiale smorzante e fissate al muro con "collari" muniti di elemento insonorizzante;
- i rubinetti devono essere dotati di elementi "rompi - getto";
- inserire le tubazioni in appositi cavedi con adeguato potere fonoisolante.

Per le tubazioni facenti parti di impianti idrici, risulta buona norma:

- aumentare la sezione del collettore per ridurre la velocità di deflusso delle acque di scarico;
- evitare le pendenze elevate del tubo di collegamento fra sifone e colonna di scarico, per ridurre i tipici "gorgoglii";
- utilizzare tubazioni insonorizzate o inserire le tubazioni in appositi cavedi con adeguato potere fonoisolante.

Per i vani ascensori, risulta buona norma:

- realizzare il vano ascensore con pareti in muratura o calcestruzzo isolate acusticamente;
- il motore di sollevamento deve essere montato su supporti antivibranti in apposito locale;
- il vano ascensore non deve essere in prossimità di locali in cui è richiesta particolare tranquillità;
- le porte di ingresso situate vicino alle porte di sbarco dell'ascensore devono essere sigillate opportunamente.



Per gli impianti di riscaldamento e climatizzazione, risulta buona norma:

- le caldaie singole per ogni unità non devono essere installate sul muro divisorio tra unità abitative
- adiacenti;
- la canna fumaria deve essere coibentata in acciaio e ancorata con supporti antivibranti alle pareti.
- gli impianti devono essere posizionati in luoghi dove l'impatto è minore;
- le staffe di supporto dell'impianto di climatizzazione devono essere provviste di idonei giunti antivibranti;
- i macchinari sul tetto devono essere isolati con barriere;

TITOLO - VI CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 32 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

In qualsiasi momento, Nell'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento il Sindaco – anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini - potrà richiedere supporto tecnico al competente Servizio deputato al controllo di effettuare verifiche sulle immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività disciplinate dal presente Regolamento.

In particolare, per le strutture a carattere permanente (in cui la generazione del rumore si protrae per più giorni), potranno essere verificati i disagi causati agli abitanti vicini alla sorgente di disturbo.

Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dalla Normativa Regionale e Nazionale in materia. Qualora venisse riscontrato disagio o possibile danno per la salute pubblica, l'organo interpellato, in quanto responsabile dell'attività di controllo e rilevazione del rumore, dovrà immediatamente comunicare l'esito del monitoraggio effettuato al Sindaco.

ART. 33 – ORDINANZA DI REVOCA PER ESIGENZE LOCALI

Se i livelli sonori rilevati rientrano nei limiti massimi stabiliti da Leggi e Decreti vigenti e, in subordine, dal presente Regolamento, ma per particolari condizioni locali della popolazione viene riscontrato che le immissioni costituiscono comunque causa di molestia e disagio, il Sindaco, su proposta del competente Servizio di controllo può procedere:

- a) alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti di Legge previsti; le immissioni sonore dovranno pertanto essere ricondotte ai limiti massimi stabiliti per quella zona dal Piano di Classificazione Acustica e dalle Leggi vigenti (applicando, ove sussistano i presupposti, il criterio differenziale);
- b) alla modifica dell'autorizzazione all'immissione sonora, stabilendo limiti più restrittivi, comunque superiori ai limiti massimi stabiliti per quella zona dal Piano di Classificazione Acustica e dalle Leggi vigenti.



Per l'emissione del provvedimento di revoca o modifica dell'autorizzazione si dovrà tener debitamente conto di:

- a) classe di destinazione d'uso del territorio nell'area in cui si svolge l'attività rumorosa (o, dove ricorrano i presupposti, nelle aree attigue);
- b) livello differenziale;
- c) eventuali altri controlli in cui si è rilevato il superamento dei limiti prescritti;
- d) entità ed estensione del disagio causato alla popolazione.

ART. 34 – ORDINANZA DI REVOCA PER VIOLAZIONE DI LEGGE

Se i livelli sonori rilevati superano i limiti massimi stabiliti da Leggi e Decreti vigenti e, in subordine, dal presente Regolamento, una volta che la violazione accertata gli sia stata comunicata dai competenti Servizi di controllo, il Sindaco può provvedere alla revoca immediata dell'autorizzazione concessa. Per l'emissione del provvedimento di revoca dovranno comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri:

- a) la misura del valore del superamento dei limiti prescritti;
- b) la durata del superamento;
- c) la classe di destinazione d'uso del territorio nell'area in cui si svolge l'attività rumorosa (o, dove ricorrano i presupposti, nelle aree attigue);
- d) eventuali altri controlli in cui si è rilevato il superamento dei limiti prescritti;
- e) entità ed estensione del disagio causato alla popolazione.

ART. 35 – DIFFIDA O CESSAZIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITA'

Se i livelli sonori rilevati in corrispondenza di attività temporanee superano i limiti massimi stabiliti da Leggi e Decreti vigenti e, in subordine, dal presente Regolamento, in mancanza della necessaria autorizzazione, il Sindaco provvede ad emettere ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua avvenuta regolarizzazione.

In alternativa, il Sindaco può emettere una nota di diffida al soggetto responsabile dell'immissione sonora molesta, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, (inviata per conoscenza anche agli organi di controllo), al fine di ricondurre immediatamente il livello sonoro entro i limiti previsti dalle Leggi vigenti o, in subordine, dal presente Regolamento. Il suddetto soggetto deve, conseguentemente presentare, nel termine perentorio di giorni 7 (sette), una relazione sulle cause del superamento del valore limite e sui provvedimenti presi per la sua eliminazione.

Tale relazione dovrà essere inviata contestualmente anche al competente ufficio del Servizio deputato al controllo, che procederà alla verifica secondo le modalità di cui al presente Regolamento, senza ulteriore richiesta del Sindaco.

Qualora a seguito di un nuovo controllo fonometrico l'immissione sonora risultasse ancora non conforme ai limiti previsti, il Sindaco automaticamente procederà alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga, secondo le modalità innanzi specificate.



Nel caso in cui, decorso il termine fissato dalla diffida, la Ditta non inviasse alcuna comunicazione, il Sindaco procederà comunque alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga.

In ogni caso si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 39.

L'attività soggetta a revoca di autorizzazione dovrà rispettare i livelli assoluti massimi di immissione sonora previsti dalle Leggi vigenti e, ove occorrono i presupposti, il criterio differenziale. E fatto salvo il potere dell'Autorità Comunale di adottare giustificate decisioni non conformi al parere espresso dal competente Ufficio del Servizio di controllo, dandone comunicazione all'Ufficio medesimo.

ART. 36 – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Qualora un'attività che dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti di Legge o a quelli derivanti dalle autorizzazioni comunali di cui al presente Regolamento, cui sia stata rispettivamente diffidata, negata o revocata l'autorizzazione, perseveri nella mancata ottemperanza alle prescrizioni normative, il Sindaco pone in essere le procedure amministrative necessarie per sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure per sospendere l'intera attività molesta.

A seguito del provvedimento di sospensione dell'intera attività, il Sindaco deve dare mandato agli Uffici Comunali che hanno rilasciato altre licenze o autorizzazioni a provvedere alla loro eventuale revoca (licenze di commercio, occupazione suolo pubblico, ecc.).

ART. 37 - ORDINANZE URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali.

ART. 38 - ESPOSTI DA PARTE DEI CITTADINI

Chi rileva un disturbo derivante da elevati livelli di rumorosità può:

- inoltrare la segnalazione all'Ufficio Tecnico del Comune con la descrizione del disturbo ;

ricorrere alle prescrizioni del Codice Civile e del Codice Penale e in particolare ai seguenti articoli:

- art. 844 del Codice Civile che regola i rapporti tra proprietari di fondi vicini in relazione al problema delle immissioni;
- art. 659 del Codice Penale che punisce sia chi disturba il riposo o le occupazioni delle persone con schiamazzi, rumori, abusando di strumenti sonori, con segnalazioni acustiche o mediante strepiti di animali, sia chi provoca questi disturbi esercitando una professione o un mestiere rumoroso.



ART. 39 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le violazioni alle prescrizioni impartite dal presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa da 258,23 € a 10.329,14 € ai sensi del comma 3 art. 10 della Legge 447/1995. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e/o di immissione indicati nel Piano di Classificazione Acustica è punito con una sanzione amministrativa da 258.23 € a 5.164,58 €. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40 - COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI

Il presente Regolamento sostituisce, in tutto o in parte, ogni precedente Regolamento locale che disciplini la stessa materia e sia con esso in contrasto. Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento edilizio e le varianti agli stessi, tali strumenti dovranno essere coordinati con quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica Comunale.

ART. 41 - REGOLAMENTI

Analogamente dovranno essere adeguati il regolamento di igiene e sanità ed il regolamento di Polizia Municipale, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

ART. 42 - TERMINI DI APPLICAZIONE E ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per 30 gg. all'Albo Pretorio Comunale. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti norme regolamentari disciplinanti in materia acustica comunale.



ALLEGATI:

Mod. 1 - Modello di comunicazione per attività rumorosa prodotta da manifestazioni musicali e ricreative all'aperto che rispettano gli orari e i limiti previsti dal regolamento comunale.

Mod. 2 - Modello di richiesta di autorizzazione in deroga per manifestazione di carattere temporaneo.

Mod. 3 - Modello di richiesta di autorizzazione in deroga per attività rumorosa a carattere temporaneo (cantieri edili, stradali o assimilabili).

Mod. 4 - Modello di dichiarazione per attività commerciali/produttive prive di sorgenti di rumore moleste.

Mod. 5 - Modello di richiesta di nulla osta relativo alla valutazione di impatto acustico previsionale.

Mod. 6 - Modello di richiesta di nulla osta relativo alla valutazione previsionale di clima acustico.



ALLEGATI:

Mod. 1 - Modello di comunicazione per attività rumorosa prodotta da manifestazioni musicali e ricreative all'aperto che rispettano gli orari e i limiti previsti dal regolamento comunale.

Mod. 2 - Modello di richiesta di autorizzazione in deroga per manifestazione di carattere temporaneo.

Mod. 3 - Modello di richiesta di autorizzazione in deroga per attività rumorosa a carattere temporaneo (cantieri edili, stradali o assimilabili).

Mod. 4 - Modello di dichiarazione per attività commerciali/produttive prive di sorgenti di rumore moleste.

Mod. 5 - Modello di richiesta di nulla osta relativo alla valutazione di impatto acustico.

Mod. 6 - Modello di richiesta di nulla osta relativo alla valutazione previsionale di clima acustico.



Mod. 1

Modello di comunicazione per attività rumorosa prodotta da manifestazioni a carattere temporaneo musicali e ricreative all'aperto che rispettano gli orari e i limiti previsti dal regolamento comunale

Al Sindaco
del Comune di
BOTRICELLO (CZ)

Oggetto: Comunicazione per attività rumorosa prodotta da manifestazione musicale e ricreativa all'aperto che rispetta gli orari e i limiti previsti dal Regolamento Comunale.

Il sottoscritto:nato a
Ilin qualità di:
Azienda/Ente/Associazione:
Indirizzo:C.A.P. ComuneProvincia
Codice Fiscale / P. IVA:
Telefono: e-mail:

COMUNICA

che nei giorni dal al
nei seguenti orari
in Via/Piazza, si svolgerà una manifestazione a carattere temporaneo (musicale/ricreativa/sportiva/religiosa) svolta all'aperto consistente in:
.....
.....

A tal fine il sottoscritto

DICHIARA

che l'attività si svolgerà nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché di quanto previsto nel Piano di Classificazione Acustica Comunale e del relativo Regolamento di attuazione.

Data

Con Osservanza

.....



Mod. 2

Modello di richiesta di autorizzazione in deroga per manifestazione di carattere temporaneo

Al Sindaco
del Comune di
BOTRICELLO (CZ)

Oggetto: *Autorizzazione in deroga per manifestazione di carattere temporaneo (articolo 6, comma 1, lettera h, Legge n. 447/1995).*

Il sottoscritto:nato a
Ilin qualità di:
Azienda/Ente/Associazione:
Indirizzo: C.A.P. Comune Provincia
Codice Fiscale / P. IVA:
Telefono: e-mail:

COMUNICA

che nei giorni dal al
nei seguenti orari
in Via/Piazza, si svolgerà una manifestazione a carattere
temporaneo (musicale/ricreativa/sportiva/religiosa) svolta all'aperto consistente in:

.....
.....

A tal fine il sottoscritto

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

- AGLI ORARI
- AI LIMITI
- ALLA LOCALIZZAZIONE

stabiliti dal vigente Regolamento Comunale per le attività rumorose, per le seguenti motivazioni:

.....
.....

Allega la seguente documentazione:

1. Planimetria dell'area interessata con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici, gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente coinvolte.
2. Relazione tecnica descrittiva sulle sorgenti rumorose, loro ubicazione, caratteristiche, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.
3. Descrizione di tutti gli accorgimenti che saranno adottati per la limitazione del disturbo.

Data:

Con Osservanza

.....



Mod.3

**Modello di richiesta di autorizzazione in deroga per attività rumorosa a carattere temporaneo
(cantieri edili, stradali o assimilabili)**

Al Sindaco
del Comune di
BOTRICELLO (CZ)

Oggetto: Autorizzazione in deroga per attività rumorosa, cantieri edili, stradali o assimilabili (articolo 6, comma 1, lettera h, Legge n. 447/1995).

Il sottoscritto:nato a
Ilin qualità (Legale Rappresentante/Altro):
dell'Impresa
Indirizzo:C.A.P. ComuneProvincia
Codice Fiscale / P. IVA:
Telefono: e-mail:

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

.....
da effettuarsi in:
nei giorni dalale negli orari
in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale,
adducendo le seguenti motivazioni:
.....
.....

Allega la seguente documentazione:

1. Planimetria dell'area interessata con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici, gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente coinvolte.
2. Relazione tecnica descrittiva sulle sorgenti rumorose, loro ubicazione, caratteristiche, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.
3. Descrizione di tutti gli accorgimenti che saranno adottati per la limitazione del disturbo.

Data:

Con Osservanza

.....



Mod. 4

**Modello di dichiarazione per attività produttive / commerciali
prive di sorgenti di rumore moleste**

c.a.
Ufficio Tecnico
del Comune di
BOTRICELLO (CZ)

Il sottoscritto:nato a

Ilin qualità di (Legale Rappresentante/Altro):

dell'Impresa/Azienda

Indirizzo:C.A.P. ComuneProvincia

Codice Fiscale / P. IVA:

Telefono: e-mail:

Esercente l'attività di:

.....

DICHIARA

che nell'esercizio indicato non è installato alcun impianto, attrezzatura e/o macchinario rumoroso, ivi comprese unità di condizionamento e ventilazione, e che non vengono eseguite lavorazioni rumorose con attrezzi manuali suscettibili di produrre rumori molesti che non rispettano gli orari e i limiti previsti dal Regolamento Comunale.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'art. 469 c. p., art. 26 L. 15/1968, art. 11 comma 3 D.P.R. 403/1998, dichiara che quanto esposto nella presente risponde al vero.

Data:

Con Osservanza

.....



Mod. 5

Modello di richiesta di nulla osta di impatto acustico

c.a.
Ufficio Tecnico
del Comune di
BOTRICELLO (CZ)

Oggetto:

Valutazione di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995, articolo 8, commi 2 e , L.R. 34/09 art. 16.

Il sottoscritto:nato a
Ilin qualità di (Legale Rappresentante/Altro):
dell'Impresa/Azienda
Indirizzo:C.A.P. ComuneProvincia
Codice Fiscale / P. IVA:
Telefono: e-mail:

CHIEDE

Il nulla osta di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995, articolo 8 commi 2 e 4, L.R. 34/09 art. 16 per la realizzazione di:

- o Aeroporti, Aviosuperfici, Eliporti;*
- o Infrastrutture stradali;*
- o Discoteche;*
- o Circoli privati e pubblici esercizi;*
- o Impianti sportivi e ricreativi;*
- o Infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;*
- o Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative;*
- o Centri commerciali polifunzionali.*

Si allega alla presente, la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale articolo 2, Legge n. 447/1995 (D.P.C.M. 31-03-1998):

- 1) planimetria generale 1:2000 (stralcio del PSC ed eventuale stralcio di Classificazione Acustica se il Comune ne è dotato) in cui sia individuata l'attività con gli edifici circostanti;*
- 2) planimetria dell'infrastruttura o insediamento da cui si rilevino con esattezza gli eventuali edifici confinanti, la collocazione degli impianti rumorosi, e nel caso dei locali le destinazioni d'uso delle varie parti;*



3) rapporto di valutazione di impatto acustico redatto secondo il seguente schema base:

- definizioni tecniche;
- normativa di riferimento e criteri considerati;
- inquadramento urbanistico;
- descrizione dell'opera e/o attività e delle sorgenti di rumore;
- inquadramento acustico ed individuazione dei valori limite (classificazione acustica dell'area dove è ubicata l'opera o infrastruttura e delle aree limitrofe, in base alla zonizzazione acustica adottata dal Comune;
- misure fonometriche nel sito della previsione, strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, dati relativi al rilievo;
- confronto fra i valori rilevati e i valori limite di riferimento;
- misure di mitigazione previste per impedire il superamento dei limiti di legge;
- conclusioni.

Data:

.....

Il Richiedente

.....



Mod. 6

Modello di richiesta di nulla osta relativo alla valutazione previsionale di clima acustico

c.a.
Ufficio Tecnico
del Comune di
BOTRICELLO (CZ)

Oggetto: Valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della Legge n. 447/1995, articolo 8, comma 3, L.R. 34/09 art. 17 .

Il sottoscritto:nato a
Ilin qualità di (Legale Rappresentante/Altro):
dell'Impresa/Azienda
Indirizzo:C.A.P. ComuneProvincia
Codice Fiscale / P. IVA:
Telefono: e-mail:

CHIEDE

Il nulla osta per la valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della Legge n. 447/1995, articolo 8, comma 3, L.R. 34/09 art. 17 per la seguente tipologia di insediamento/infrastruttura da realizzare:

- scuola o asili nido;
- ospedale;
- casa di cura e di riposo;
- parco pubblico urbano od extraurbano;
- nuovo insediamento residenziale prossimo a:
- aeroporto, aviosuperficie, eliporto;
- strade di tipo:

A (autostrade);

B (strade extraurbane principali);

C (strade extraurbane secondarie);

D (strade urbane di scorrimento);

E (strade urbane di quartiere);

F (strade locali);

secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.;

- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovia ed altro sistema di trasporto collettivo su rotaia;



Si allega alla presente, la seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale, articolo 2 Legge n. 447/1995 (D.P.C.M. 31 marzo 1998):

- planimetria generale 1:2000 (stralcio di PRG) con l'individuazione dell'area oggetto dell'intervento;
- planimetria dell'infrastruttura o insediamento inserita nell'area oggetto dell'intervento;
- relazione tecnica redatta secondo il seguente schema base:
 - definizioni tecniche;
 - normativa di riferimento e criteri considerati;
 - inquadramento urbanistico;
 - inquadramento acustico ed individuazione dei valori limite;
 - descrizione dell'opera;
 - misure fonometriche (identificazione del livello di rumore attualmente esistente nell'area dove sarà collocata l'opera e nelle aree limitrofe attraverso misure strumentali in campo);
 - metodi di previsione adottati a integrazione dei rilievi fonometrici;
 - confronto tra i valori previsti ed i limiti di riferimento;
 - eventuali previsioni di opere di mitigazione per limitare il rumore immesso dalle esistenti sorgenti esterne negli ambienti e nell'area della nuova opera;
 - descrizione della disposizione dei locali degli edifici e dei requisiti acustici previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997;
 - conclusioni.

Data:

Il Richiedente:

.....